



ISTITUTO COMPRESIVO “Giovanni XXIII”

Piazza Don Giustino Russolillo

84045 ALTAVILLA SILENTINA (SA) Tel./Fax. 0828 - 982029

e-mail saic83300p@istruzione.it saic83300p@pec.istruzione.it

Codice fiscale n. 91027300655 Codice meccanografico SAIC83300P

sito web: www.icaltavillasilentina.edu.it



PROTOCOLLO di ACCOGLIENZA e INCLUSIONE

degli alunni con **Bisogni Educativi Speciali**

A cura del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

Anno scolastico 2022/2023

INDICE

Presentazione.....	4
Normativa di riferimento.....	6
SEZIONE I – ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ (L.104/1992).....	10
Iscrizione a scuola.....	11
Conoscenza dell'alunno: accoglienza e inclusione.....	11
Formazione delle classi.....	12
Insegnante di sostegno ed équipe pedagogica.....	13
Assistenza educativa.....	13
Ruolo dei collaboratori scolastici.....	14
Continuità' tra ordini di scuola.....	14
Uscite didattiche.....	14
Documentazione.....	15
Nuovo Modello PEI.....	19
Il GLO e le sue funzioni.....	19
Le modalità dell'intervento didattico:.....	21
1. Valutazione Iniziale.....	21
2. Valutazione in Itinere e Finale.....	22
Esame di stato.....	23
Invalsi.....	24
Orientamento.....	25
SEZIONE II: ALUNNI CON DSA (Legge 170 dell'8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011)	26
Finalità.....	26
Cosa si intende per DSA	27
Le figure interessate	28
Fasi del protocollo di accoglienza:	28
1. Iscrizione.....	28
2. Prima accoglienza.....	29
3. Determinazione della classe	29

4. Inserimento in classe.....	30
5. Supporto al consiglio di classe.....	30
6. Il piano didattico personalizzato (PDP)	30
7. Stesura finale e sottoscrizione del documento	31
a) Didattica individualizzata e personalizzata	31
b) Strumenti compensativi e misure dispensative	32
8.Valutazione intermedia e finale	34

SEZIONE III: INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI.....35

Premessa e Normativa di riferimento.....	35
Disturbi evolutivi specifici oltre i DSA.....	35

SEZIONE IV: ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE37

Ruoli e compiti.....	38
Modalità di verifica e valutazione	39

Presentazione

Il protocollo per l'Inclusione è un documento guida per l'accoglienza e la gestione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 recante *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”* ha completato il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).

Il seguente documento quindi:

- delinea le caratteristiche degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- definisce organi, compiti e ruoli delle figure operanti per gli alunni con BES nell'Istituto;
- contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure per l'inclusione;
- traccia le linee delle fasi di rilevamento e di tutte le attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento.

Il Protocollo per l'Inclusione costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche. Questo documento è parte integrante del PTOF e si propone di definire pratiche comuni all'interno dell'Istituto e accompagnare gli alunni con BES nei loro percorsi di apprendimento.

Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa, intende perseguire la **“finalità dell'inclusione”** per rispondere in modo efficace alle necessità di tutti gli alunni che presentano una richiesta speciale di attenzione e quindi anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità né di disturbo specifico dell'apprendimento (le due condizioni riconosciute dalla legge), hanno diritto ad una didattica individualizzata e personalizzata, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura. Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse all'area dei Bisogni Educativi Speciali, si riflettono prioritariamente sull'apprendimento e sullo sviluppo delle competenze ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate in ambito scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell'identità, della stima di sé, delle relazioni con i pari.

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto, di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria), comunicativo e relazionale (prima conoscenza), educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Team Docente).
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...).

GLI ALUNNI BES


“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici e sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”

Sotto la denominazione di BES si ricomprendono:

- 1) alunni con difficoltà di apprendimento dovute a **disabilità certificata**
- 2) alunni con **diagnosi di DSA o altri Disturbi Evolutivi Specifici**
- 3) alunni con **situazioni di svantaggio** socio-economico, culturale e linguistico.

L'individuazione della presenza di alunni in situazione di BES, e la scelta di un intervento didattico specifico, non può quindi avvenire se non dopo una rilevazione dell'esistenza di difficoltà nelle attività scolastiche, a cui segue un'osservazione sistematica per raccogliere dati oggettivi e stabili, vagliata attraverso un confronto tra adulti ed integrata con una valutazione degli elementi contestuali che possono essere concausa delle difficoltà, ovvero mitigarle o accentuarle. L'osservazione è sempre a sostegno, all'interno di un approccio educativo, dell'assunzione di precise scelte pedagogiche che comportano l'individuazione degli aspetti su cui porre maggiore attenzione e la definizione degli obiettivi e delle strategie da attuare con le singole situazioni. A tal proposito possono essere utili agili schede di osservazione, da utilizzare in modo condiviso dal team docenti/consigli di classe.

Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme di carattere generale

DPR n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
DPR n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
DLvo n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
OM n. 172 del 4 dicembre 2020	Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (con Linee Guida allegate)
Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020	Valutazione scuola primaria - Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.

Disabilità

Legge n. 118 del 30 marzo 1971	Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Legge n. 517 del 4 agosto 1977	Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR n. 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
DPR n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425

Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
OM n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, <i>in part.</i> l'art. 15
CM n. 125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"
DLvo n. 66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017
Nota MIUR n. 15578 del 8 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017. Precisazione
DLvo n. 96 del 7 agosto 2019	Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 13/04/2017, n. 66
D.l. n. 182 del 29 dicembre 2020	Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021	Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182
Nota USR ER n. 1300 del 25 gennaio 2021	Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con

	disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" - Prime indicazioni
D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021	Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n 182.
Sentenza del Tar del Lazio n. 9795/2021	Sentenza sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2021, proposto da Coordown Odv – Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down (Trisomia 21), Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Ita-Lia Aps, Associazione Prader Willi Lombardia - Odv, Associazione Regionale Autismo Abruzzo Onlus (Auti-Smo Abruzzo Onlus), Fondazione Cepim Onlus, Persone Williams Italia Onlus, Pianeta Down Onlus, Spazio Blu Autismo Varese Onlus, del 14/09/21.
Nota MIUR n. 2044 del 17 settembre 2021	Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022.

DSA

Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
DM n. 5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Nota USR ER n. 2396 del 12 febbraio 2018	Alunni segnalati per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Indicazioni permanenti

Altri BES

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
CM n. 8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013	Piano annuale per l'inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013/2014 – Chiarimenti
Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014	Trasmissione delle "Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati".
Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017	Firma delle "Linee Guida per il Diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine".
Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018	L'Autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.

Alunni stranieri

CM n. 301 dell'8 settembre 1989	Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo
CM n. 205 del 2 luglio 1990	Educazione Interculturale
CM n. 5 del 12 gennaio 1994	Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno
CM n. 73 del 2 marzo 1994	Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
Legge n. 40 del 6 marzo 1998	Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero (c.d. Legge Turco-Napolitano; cfr. in particolare art. 36)
D.Lvo n. 286 del 25 luglio 1998	Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
DPR n. 394 del 31 agosto 1999	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

	norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Dvo 286/1998, (in partic. art. 45)
Legge n. 189 del 30 luglio 2002	Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. Legge Bossi-Fini)
CM n. 24 del 1 marzo 2006	Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2006”
Comunicato stampa MIUR 23 ottobre 2007	Presentazione del Documento “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale
CM n. 2 dell’8 gennaio 2010	Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
CM n. 465 del 27 gennaio 2012	Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.
Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014	Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014” (con errata corrige del 19/05/2014)
Legge n. 107 del 13 luglio 2015	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (in part. art. 1 co. 7 lett. r)
Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015	Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura.

SEZIONE I – ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ ^(L.104/1992)

L’adozione di un Protocollo di Accoglienza e Inclusione consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente, in particolare la Legge Quadro 104 del 1992, la quale auspica il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con handicap, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

In particolare l’art. 12 (*Diritto all’educazione e all’istruzione*) stabilisce che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Sancisce, inoltre, che l’esercizio del

diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà d'apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

- **BES 1**

Interventi a favore degli alunni con disabilità certificata

Per questi alunni l'articolo 12, comma 5, della Legge 104/1992 prevede l'elaborazione della seguente documentazione:

- Diagnosi Funzionale
- Profilo Dinamico Funzionale
- Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il **PEI** è il documento nel quale vengono delineati percorsi individualizzati che prevedono obiettivi educativi e didattici, attività e modalità di valutazione personalizzate.

L'articolo 13, comma 3, della medesima legge conferisce agli alunni certificati il diritto di avere un docente di sostegno. In riferimento alla nuova normativa in materia d'inclusione degli alunni con certificazione di disabilità, introdotta dal D.lgs.66/2017 e poi modificato dal D.lgs. 96/2019, è stato predisposto un nuovo documento, ovvero il **Profilo di Funzionamento**, con lo scopo di sostituire la *Diagnosi Funzionale* e il *Profilo Dinamico Funzionale* assorbendone le funzioni.

ISCRIZIONE A SCUOLA

Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate.

Nella scelta della scuola è importante tenere conto delle opportunità sociali e culturali offerte dal territorio. Prima di effettuare l'iscrizione è bene che i genitori prendano contatto con i Capi di Istituto della scuola presso la quale iscrivere il proprio figlio per chiedere informazioni.

La scelta della scuola spetta congiuntamente ad entrambi i genitori. In caso di divergenze insanabili spetta al giudice e nel caso di minori soggetti a tutela, l'iscrizione spetta al tutore.

Effettuata la scelta, viene presentata la **domanda di iscrizione** dell'alunno/a disabile presso l'Istituto scolastico scelto attraverso il modulo di iscrizione fornito dalla scuola.

Contestualmente alla domanda di iscrizione, deve essere presentata la seguente documentazione accertante lo stato di disabilità:

- ✓ **il verbale della commissione medica di accertamento;**
- ✓ **la diagnosi funzionale.**

Nel caso in cui, all'atto di iscrizione, non si fosse ancora in possesso della documentazione accertante lo stato di disabilità, è necessario informare il Dirigente Scolastico che è in corso una fase diagnostica. La famiglia o il tutore hanno tempo fino a giugno per presentare la documentazione necessaria.

CONOSCENZA DELL'ALUNNO: ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

Accogliere significa mettere insieme, creare un contesto per iniziare una relazione. Accogliere gli alunni disabili significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, insieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazioni. La scuola deve riconoscere tutti nella loro diversità. Pertanto l'accoglienza è il riconoscimento del valore della persona del disabile che va accolto per le sue possibilità, per i potenziali valori umani di cui è portatore.

L'**accoglienza** vera e autentica è quella che si estrinseca nell'impegno di promozione della formazione, dell'educazione e dell'istruzione.

L'**inclusione** degli alunni con disabilità deve significare il superamento della loro emarginazione, realizzando per loro interventi specifici, individualizzati in una scuola a misura di tutti.

L'accoglienza rivolta ai disabili si propone di:

- definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno della scuola;
- facilitare l'ingresso a scuola e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- favorire un clima di accoglienza;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, Enti territoriali, Soggetti Esterni coinvolti (Comune, Asl, Piano di zona, Specialisti).

Gli interventi educativo-didattici volti a favorire l'inclusione di alunni disabili sono programmati in relazione alla diagnosi e alla tipologia della disabilità.

Si pongono quindi traguardi come:

- realizzare un buon equilibrio nei rapporti interpersonali con i compagni, i docenti, il personale della scuola;
- aumentare l'autostima in relazione al consolidamento delle abilità e al potenziamento della volontà di applicazione operativa e attentiva;
- consolidare l'autocontrollo;
- consolidare l'autonomia;
- abituare gli alunni ad un lavoro didattico e di apprendimento continuativo e graduale nel rispetto dei loro ritmi.

Molto spesso si confonde l'inclusione con l'inserimento. Includere è qualcosa di più. Non basta pensare che un alunno sia incluso semplicemente perché sta in classe o svolge le stesse attività dei compagni, includere significa essere parte integrante di un insieme, il gruppo-classe, in cui ogni singolo individuo è una parte essenziale e irrinunciabile dell'insieme stesso. **La disabilità infatti è una risorsa**; mette in atto dinamiche, pone in essere meccanismi, sottopone a confronto e aggiornamento, attiva processi di crescita e maturazione negli individui diversamente non possibili.

FORMAZIONE DELLE CLASSI

Con l'inserimento nella scuola, l'alunno si trova ad affrontare un passaggio delicato della propria vita e crescita personale. È pertanto necessario mettere a disposizione tutte le risorse e gli strumenti utili all'ottimizzazione dell'integrazione degli alunni con disabilità.

La formazione delle classi fa riferimento al regolamento applicativo della L.133/2008 (DPR 81 del 20 marzo 2009) che stabilisce che *"le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con **non più di 20 alunni**, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola."*(comma 2). Ma nel successivo comma 3 del DPR si afferma anche che: "le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dal comma 2"

Si chiarisce anche che *"L'istituzione delle classi e delle sezioni è effettuata nel limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente"*.

INSEGNANTE DI SOSTEGNO ED ÉQUIPE PEDAGOGICA

La figura dell'insegnante per le attività di sostegno è prevista, nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo le norme richiamate dalla Legge n. 104/92.

Il Dirigente Scolastico assegna l'insegnante di sostegno alla classe che accoglie l'alunno con disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari.

L'insegnante per le attività di sostegno deve essere un punto di riferimento per l'inclusione in quanto il suo profilo professionale è caratterizzato da conoscenze, competenze specifiche, capacità relazionali.

La sua professionalità gli consente di:

- individuare e circoscrivere i problemi;
- progettare e definire ipotesi di soluzione;
- facilitare i rapporti e le interazioni funzionali all'inclusione scolastica e sociale.

L'insegnante di sostegno:

- è **contitolare nelle classi** in cui opera e partecipa quindi a pieno titolo alle attività di progettazione, verifica e valutazione del Consiglio di classe/équipe pedagogica;
- **promuove la conoscenza dell'alunno e della sua patologia** con le principali problematiche ad essa connesse tra i colleghi del Consiglio di classe in cui opera, anche attraverso la visione diretta della documentazione pervenuta alla scuola;
- **promuove un rapporto privilegiato con l'unità multidisciplinare** e/o gli specialisti dell'ASL;
- **promuove un rapporto privilegiato con la famiglia** dell'alunno avuto in carico con l'intento di arricchire nel tempo un'effettiva conoscenza reciproca tra scuola e famiglia;
- **collabora all'elaborazione di tutti i documenti e progetti per l'integrazione (PDF, PEI) e ne cura la stesura**, previa raccolta delle osservazioni effettuate da tutti i docenti che operano nella classe;
- partecipa ai gruppi di lavoro, alle attività di ricerca e azione per l'integrazione.

L'équipe pedagogica è composta dagli insegnanti curricolari e dall'insegnante di sostegno. L'insegnante curricolare è l'insegnante di tutti gli alunni della classe per specifici ambiti disciplinari. Tutti i docenti dell'Équipe Pedagogica sono ugualmente coinvolti nella elaborazione del P.E.I. e nella formulazione e realizzazione di un progetto di inclusione. Gli interventi didattici debbono quindi coinvolgere l'intero corpo docente, superando definitivamente la logica della delega al solo insegnante di sostegno.

ASSISTENZA EDUCATIVA

L'assistenza educativa deve essere garantita dagli enti locali ed è finalizzata all'integrazione scolastica e sociale dell'alunno disabile.

L'educatore professionale deve:

- definire gli obiettivi educativi relativi all'autonomia personale e sociale;
- collaborare con gli insegnanti di sostegno e curricolari;
- adeguare il materiale didattico alle capacità del disabile;
- mediare e integrare gli apprendimenti in stretta collaborazione con l'insegnante di sostegno e gli insegnamenti di disciplina;
- partecipare agli incontri di sintesi e alla stesura del P.E.I.;
- prendere parte agli incontri del GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusività);

- aderire agli incontri di programmazione dell'attività scolastica e didattica con gli insegnanti dell'alunno disabile periodicamente.

RUOLO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici prestano ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

CONTINUITA' TRA ORDINI DI SCUOLA

Nel nostro Istituto la formazione dei gruppi classe segue una precisa procedura che vede coinvolti gli insegnanti dei tre livelli di scuola, per il passaggio da una scuola all'altra: infanzia-primaria e primaria- secondaria di I grado.

Questa procedura permette di avere una particolare attenzione all'individualità di ciascuno, ancor di più nei confronti dell'alunno con disabilità.

Per l'alunno disabile, dopo l'iscrizione, deve essere realizzata una fase di **prima conoscenza** attraverso l'acquisizione di informazioni: visione documentazione, contatto con gli specialisti, contatto con operatori e/o docenti del livello di scuola precedente.

A settembre la fase di **accoglienza** si concretizza attraverso le seguenti azioni da parte della scuola:

- organizzazione di incontri tra i docenti delle classi "ponte" dell'istituto e la famiglia per il passaggio di informazioni dettagliate (solo nel caso in cui l'incontro non fosse già avvenuto o se i docenti fossero di nuova nomina);
- presentazione del caso a tutti gli insegnanti a livello di Consiglio di Classe;
- pianificazione incontri con gli specialisti e la famiglia per l'elaborazione e/o la modifica del PDF;
- elaborazione e condivisione attività di accoglienza tra gli insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno, eventuali educatori;
- predisposizione di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola comprese le prove di ingresso;
- attività che sviluppino i rapporti interpersonali tra l'alunno disabile e i compagni, tra l'alunno disabile e tutte le figure scolastiche presenti;
- osservazioni sistematiche da condividere con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inserimento, al fine di elaborare percorsi esperienziali e di apprendimento adeguati al singolo caso.

Nella fase iniziale dell'anno gli insegnanti dovranno porre particolare attenzione al curricolo implicito fatto non solo di spazi, tempi e contenuti flessibili, ma anche e soprattutto di atteggiamenti, di modi di porsi, di empatia, di relazione.

Durante la frequenza dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e primaria è **prevista la presenza di un docente della classe che accoglierà l'alunno (prima scuola primaria/prima scuola secondaria di I grado) all'ultima riunione di sintesi.**

USCITE DIDATTICHE

La pianificazione delle uscite didattiche deve tener conto della presenza di alunni disabili, ai quali devono essere garantite pari opportunità. Questo tipo di esperienze rappresentano un momento fondamentale per lo sviluppo relazionale e formativo degli alunni; deve essere quindi posta particolare attenzione da parte della scuola nella programmazione e gestione di queste esperienze.

Nell'organizzazione delle uscite didattiche va attentamente valutata l'accessibilità dell'itinerario ed è necessario prevedere misure di sostegno adeguate; devono essere designati accompagnatori qualificati, che possono anche non essere gli insegnanti di sostegno, ma un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, educatori). È possibile prevedere la partecipazione dei genitori in tutti i casi in cui ciò faciliti l'esperienza educativa per l'alunno.

DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p>CERTIFICAZIONE/DIAGNOSI CLINICA</p> <p><i>Indica la patologia specifica. La Certificazione/Diagnosi Clinica definisce la patologia specifica ed è redatta dall'A.S.L o da uno specialista privato, in tal caso la Certificazione accompagnata da una relazione clinica comprovante la situazione di disabilità, deve essere presentata al Pediatra di fiducia o al Medico di base curante per avviare la procedura di rinnovo/aggiornamento.</i></p> <p><i>L'A.S.L (U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza) attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, formula una diagnosi di patologia secondo la classificazione internazionale ICD 10 e propone alla famiglia l'eventuale avvio di un percorso per la valutazione della disabilità presso la Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile. L'aggiornamento della Certificazione/Diagnosi Clinica è strettamente legata all'evoluzione della patologia. E' compito della scuola accertarsi che non si siano verificati cambiamenti.</i></p>	<p>Specialista sanitario A.S.L dell'U.O.C.</p> <p>Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza.</p>	<p>All'atto della prima segnalazione.</p>
<p>DIAGNOSI FUNZIONALE*</p> <p><i>La Diagnosi Funzionale è rinnovata dallo specialista dell'Azienda A.S.L. ad ogni passaggio di grado scolastico dell'alunno interessato, in caso di revisione programmata o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento. In questi casi si procede ad un rinnovo o a una nuova certificazione a cui seguirà una nuova Certificazione per l'Integrazione Scolastica. La D.F. deve contenere i dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali; il livello di funzionalità e di sviluppo dell'alunno in diverse aree di base; i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe di appartenenza; gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l'alunno.</i></p>	<p>Specialista sanitario, neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza</p>	<p>Ad ogni passaggio di grado scolastico o quando la situazione clinica e funzionale richiede un aggiornamento</p>

<p><i>L'acquisizione della diagnosi, da parte dell'istituzione scolastica, è fondamentale per l'elaborazione e lo sviluppo del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che la famiglia presenti la documentazione necessaria al momento dell'iscrizione o comunque entro il mese di settembre.</i></p>		
<p>CERTIFICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA (C.I.S) CERTIFICAZIONE DELLA DISABILITA' FINALIZZATA ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI</p> <p><i>Con la Certificazione/Diagnosi Clinica e la Diagnosi Funzionale, la famiglia, attraverso il Pediatra/Medico di base e il Patronato, inoltrano all'I.N.P.S. la richiesta di visita per il riconoscimento della condizione di invalidità civile. Una specifica Commissione medico-legale valuta la condizione certificata, può produrre la Certificazione per l'Integrazione Scolastica (C.I.S.) e propone all'I.N.P.S. di riconoscere la condizione di handicap. Il riconoscimento della condizione di invalidità e lo stato di gravità (L. 104/1992 art. 3 comma 3) viene formulato dall'I.N.P.S. e comunicato direttamente, mediante raccomandata, ai genitori che devono consegnare all'Istituzione Scolastica la Certificazione per l'Integrazione Scolastica e il Verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap appena ne entrano in possesso. La certificazione può essere revocata in qualsiasi momento della carriera scolastica qualora vengano meno i requisiti in fase di revisione I.N.P.S., oppure su richiesta dei titolari della responsabilità genitoriale (questi ultimi dovranno informare tempestivamente la scuola).</i></p>	<p>Commissione medico legale di accertamento della disabilità.</p>	<p>All'atto della prima segnalazione.</p>
<p>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE</p> <p><i>Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento conseguente alla Diagnosi Funzionale ed è preliminare alla formulazione del P.E.I.. Costituisce lo strumento di raccordo tra le conoscenze sanitarie, educativo-didattiche e familiari che consentiranno l'elaborazione degli obiettivi didattici ed</i></p>	<p>Operatori socio - sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell'alunno (art.12 commi 5° e 6° della L.104/92). Può collaborare,</p>	<p>Viene aggiornata alla fine della Scuola dell'infanzia, nella</p>

<p><i>educativi programmati durante l'anno scolastico. Ai fini della definizione del progetto di vita dell'alunno, la scuola coordina i lavori per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) in stretta relazione con la famiglia, i professionisti dell'Azienda A.S.L. e i Servizi sociali o socio-sanitari territoriali. La costruzione del P.D.F. si sviluppa a seguito di una fase di raccolta di informazioni, attraverso osservazioni dirette sull'alunno e colloqui con gli operatori della scuola, con i genitori, con i professionisti sanitari e i Servizi sociali o socio-sanitari territoriali. Il Profilo Dinamico Funzionale illustra il funzionamento e le potenzialità dell'alunno e mira ad individuare gli ambiti di sviluppo e realizzazione personale, indica il prevedibile livello di sviluppo che si ipotizza l'alunno possa raggiungere in tempi brevi, medi e lunghi. Viene redatto utilizzando i modelli allegati all'Accordo di Programma provinciale 2016-2020 riferiti ai vari ordini di scuola. Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento in progress predisposto dalla scuola all'inizio della carriera scolastica dell'alunno ed è verificato periodicamente e aggiornato a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (art. 12 comma 8 L.104/92) sulla base della conoscenza dell'alunno e del contenuto della Diagnosi Funzionale.</i></p>	<p>se presente, anche l'assistente educativo</p>	<p>classe 5ª primaria e 3ª secondaria di primo grado (per l'orientamento). Può essere aggiornato in itinere.</p>
<p>PROFILO DI FUNZIONAMENTO</p> <p><i>Il Profilo di funzionamento, il cui acronimo è PF, è un elemento introdotto da Decreto di revisione del Decreto Legislativo n° 66 del 2017 ed è fondamentale nel settore del sostegno e dell'inclusione degli alunni disabili. Nello specifico è un documento redatto successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dello studente secondo i criteri di classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute o ICF. Dalla sua redazione dipende la predisposizione del P.E.I. o Piano Educativo Individualizzato. Lo scopo primario del PF è quello di sostituire la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, assorbendone le funzioni. Nello specifico il PF serve a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Rendere possibile la redazione del P.E.I. e del Progetto Individuale;</i> ● <i>Promuovere la collaborazione tra i genitori dell'alunno e la scuola;</i> ● <i>Descrivere lo stato e l'evoluzione delle condizioni di funzionamento della persona in ogni grado d'istruzione. Il PF contiene:</i> 	<p>Il PF va redatto a seguito della presentazione della certificazione di disabilità da parte dei genitori, a doverlo compilare è l'Unità di Valutazione Multidisciplinare che si compone di: Medico specialista o esperto della condizione di salute dell'alunno, neuropsichiatra Infantile specializzato, terapeuta della riabilitazione, assistente sociale o rappresentante dell'Ente Locale di competenza rappresentante dell'amministrazione</p>	<p>Viene aggiornato tempestivamente in occasione di: passaggio al grado d'istruzione successivo (a partire dalla Scuola dell'Infanzia), al sopraggiungere di nuove condizioni di funzionamento dell'alunno.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>L'indicazione delle condizioni di funzionamento dell'alunno disabile;</i> • <i>L'indicazione delle condizioni professionali necessarie;</i> • <i>L'elenco delle misure inclusive personalizzate da mettere in atto;</i> • <i>Le risorse strutturali raccomandate.</i> 	scolastica, genitori dell'alunno.	
<p>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</p> <p><i>Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti e le strategie da adottare, gli interventi terapeutici, riabilitativi e assistenziali in essere, le forme di collaborazione con la famiglia e le esperienze integrate scuola-territorio predisposti per l'alunno con disabilità in un determinato periodo di tempo, per realizzare il diritto all'inclusione sociale, all'educazione e all'istruzione, in coerenza e in continuità con il Profilo Dinamico Funzionale.</i></p> <p><i>Il P.E.I. è predisposto per ogni alunno con disabilità ed è parte integrante della progettazione educativo didattica di classe e d'Istituto. Viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Esso descrive il percorso integrato elaborato dall'istituzione scolastica in collaborazione con la famiglia ed i Servizi Territoriali a vario titolo coinvolti nel processo educativo ed organizzativo, esplicitando:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>le finalità e gli obiettivi educativi e didattici che si intendono perseguire in funzione del progetto di vita dell'alunno con disabilità,</i> - <i>gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;</i> - <i>le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.</i> <p><i>Il P.E.I. è uno strumento di progettazione "flessibile", atto a realizzare gli interventi formativi e didattici curricolari ed extracurricolari, adeguandoli all'evoluzione della situazione e della condizione dell'alunno in ordine:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>allo sviluppo globale della identità personale;</i> - <i>alla conquista delle autonomie personali, sociali, scolastiche e professionali;</i> 	<p>Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, l'assistente educativo, l' Equipe multidisciplinare, i genitori dell'alunno.</p>	<p>Formulato nei primi mesi dell'anno, dopo un periodo di osservazione e aggiornato in itinere.</p>

<p>- allo sviluppo di competenze motorio-prassiche, comunicativo - relazionali, linguistiche e logiche; - in rapporto alle effettive potenzialità dell'allievo rispetto al grado di istruzione.</p> <p>Il Piano Educativo Individualizzato periodicamente, infatti, viene sottoposto a verifiche e aggiornamenti attraverso la Verifica Intermedia e la Verifica Finale.</p> <p>I genitori partecipano all'elaborazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione dei componenti del G.L.O.</p>		
<p>VERIFICA IN ITINERE</p> <p>Il G.L.O. è chiamato a verificare l'andamento e i risultati raggiunti nel P.E.I. attraverso la Verifica Intermedia (31 gennaio) nei tempi previsti dall'ordinaria programmazione scolastica, formalizzando i risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'evoluzione del funzionamento complessivo dell'alunno in chiave bio-psico-sociale. Ciò permette di apportare integrazioni e modifiche al P.E.I. nel corso dell'intero anno scolastico e di formulare proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.</p>	<p>Insegnanti di sostegno e curricolari</p>	<p>Fine I quadrimestre.</p>
<p>VERIFICA FINALE</p> <p>Il G.L.O. è chiamato a verificare l'andamento e i risultati raggiunti nel P.E.I. attraverso la Verifica Finale (fine anno scolastico) nei tempi previsti dall'ordinaria programmazione scolastica, formalizzando i risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'evoluzione del funzionamento complessivo dell'alunno in chiave bio-psico-sociale. Ciò permette di apportare integrazioni e modifiche al P.E.I. nel corso dell'intero anno scolastico e di formulare proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.</p>	<p>Insegnanti di sostegno e Curricolari</p>	<p>Fine anno scolastico.</p>

IL NUOVO MODELLO PEI

Con il DI n. 182/2020 il Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito le nuove modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità e con la nota n. 40/2021 ha adottato universalmente il nuovo modello PEI (uno per ogni grado di istruzione infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado).
Il PEI:

- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento (**comprensente la DF e il PDF**), avendo particolarmente

cura all'indicazione dei facilitatori e delle barriere (all'apprendimento e alla socializzazione), secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

- è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in caso di nuove e sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona;
- nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra docenti della scuola di provenienza e di destinazione;
- garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità;
- esplicita la proposta del numero di ore alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- esplicita la proposta degli interventi di assistenza igienica di base;
 - esplicita la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione;
- è redatto dal GLO.

Il GLO e le sue funzioni

Il GLO (Gruppo lavoro Operativo) viene costituito per ciascun alunno con disabilità, all'inizio di ogni anno scolastico, è presieduto dal DS o da un suo delegato; ed è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe. In esso è prevista la partecipazione della famiglia, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con l'alunno con disabilità (assistenti, funzione strumentale all'inclusione...), l'Unità Operativa Multidisciplinare. Il Dirigente può autorizzare la partecipazione agli incontri del GLO (con valore consultivo e non decisionale) anche di uno specialista privato indicato dalla famiglia. In assenza del Dirigente scolastico, il GLO viene presieduto dal coordinatore di classe e l'insegnante di sostegno, ad ogni incontro, funge da segretario e stilerà un verbale dei punti salienti emersi. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza e inoltre a ciascun componente non spetta alcun compenso o rimborso. A tutti i membri del GLO è richiesta una piena collaborazione e una partecipazione attiva nel rispetto delle specifiche competenze e dei rispettivi ruoli di ciascuno. Il GLO ha il compito di definire e approvare il PEI, di verificare il processo d'inclusione e di predisporre la quantificazione delle ore e delle altre misure di sostegno tenendo conto del Profilo di Funzionamento e della Diagnosi Funzionale. In base al D.Lgs. n.66/2017, il GLO si deve riunire diverse volte nel corso dell'anno scolastico, le convocazioni vanno fatte con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione e le riunioni vanno svolte, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione. In particolare il GLO si deve riunire per l'approvazione del PEI valido per l'anno in corso entro il 31 ottobre. Tale termine viene indicato nel DL 182/2020 come scadenza, eccetto casi particolari, come per esempio ritardi nella nomina degli insegnanti o iniziale frequenza irregolare

dell'alunno. Il GLO si deve poi riunire per incontri intermedi di verifica, per monitorare il percorso e/o accertare il raggiungimento degli obiettivi, nonché per apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il numero di incontri variano in base ai bisogni manifestati dall'alunno.

L'incontro finale dev'essere previsto entro il 30 giugno ed ha una duplice funzione:

VERIFICA CONCLUSIVA per l'anno scolastico in corso e **FORMALIZZAZIONE** delle proposte di risorse per quello successivo.

Alla fine di ogni anno scolastico (entro il 30 di giugno), per gli alunni, con una nuova certificazione di disabilità, per i quali non è stato redatto nessun PEI nell'anno scolastico in corso, si procede alla convocazione del GLO per la stesura del PEI PROVVISORIO, in cui vengono definite le proposte relative alle risorse e in cui si predispongono gli strumenti necessari per l'anno successivo.

Il GLO che provvede all'elaborazione del PEI Provvisorio ha la stessa composizione di quello ordinario.

LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

L'attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI.

1. VALUTAZIONE INIZIALE

Nel caso di alunni con disabilità, la scuola in prima istanza, deve tener conto delle valutazioni cliniche stilate dagli specialisti che danno indicazioni di quale sia il contesto di cui il bambino ha bisogno, quali risorse e strategie possano essere d'aiuto per la sua crescita. È nella Diagnosi Funzionale (D.F.) che gli specialisti infatti evidenziano le potenzialità e i bisogni cognitivi e di socializzazione dell'alunno, segnalando quali elementi di comunicazione e di scambio, la scuola può promuovere e supportare con le proprie risorse umane, culturali e sociali. Questa valutazione sarà poi utilizzata dai docenti che ne trarranno le conclusioni utili per elaborare un progetto didattico ed educativo. Ad inizio anno scolastico gli insegnanti sono tenuti a fare una prima valutazione del contesto scuola per conoscere la situazione scolastica nella quale l'alunno viene o è inserito. Occorre favorire l'accoglienza dell'alunno e fornirgli le risorse e gli strumenti per operare sugli apprendimenti considerando i seguenti elementi:

1. Contesto classe, per conoscere il gruppo classe in cui è inserito l'alunno soffermandosi sulle dinamiche relazionali tra compagni.
2. Organizzazione del tempo scuola, per conoscere l'orario di permanenza a scuola dell'alunno e strutturarlo nel modo più opportuno. La presenza dell'insegnante di sostegno consente appunto di organizzare progetti, attività, laboratori in cui il singolo alunno possa essere inserito.
3. Gli spazi e i materiali, per predisporre ambienti di lavoro corrispondenti ai bisogni del bambino.
4. Le risorse umane, in quanto il lavoro portato avanti da tutti i docenti, concorre a creare situazioni idonee di socializzazione e di apprendimento favorendo i progetti di inclusione per tutti gli alunni.
5. L'incontro con la famiglia, quale risorsa utile per acquisire dati specifici sull'alunno, determinanti ai fini della strutturazione del percorso didattico-educativo.

Questa prima valutazione concorre a definire i bisogni formativi ed educativi dell'allievo in un'ottica di crescita, di sviluppo personale e di inserimento sociale.

2. VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE

La valutazione iniziale, integrata dalle informazioni acquisite dagli specialisti, orienta e definisce il Piano Educativo Individualizzato. La predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), che prevede il coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnanti di classe, di sostegno, assistenti, educatori) e la condivisione da parte dell'equipe socio-sanitaria e della famiglia, deve essere calibrata sulle esigenze e sui bisogni speciali dei singoli alunni al fine di garantire il loro diritto allo studio e la loro crescita personale sulla base delle specifiche potenzialità. Il PEI è lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al percorso educativo pensato per l'alunno e agli obiettivi personalizzati/individualizzati. La valutazione dell'apprendimento può avvenire attraverso apposite prove predisposte dall'insegnante sulla base di quanto svolto con l'alunno e di quanto previsto dal PEI. L'osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per ricavare dati relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste dell'allievo. La valutazione non tende a verificare il livello cognitivo dell'alunno ma la capacità di partecipazione, il suo interesse per gli argomenti, la comprensione del compito, i processi attentivi, le capacità esecutive, l'adattamento alle regole. La valutazione è intesa e considerata come parte costitutiva della programmazione. Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date dall'alunno sulla base degli stimoli forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con l'equipe specialistica che con la famiglia. La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno, i miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l'intervento didattico effettuato con l'alunno al fine di rivedere il percorso svolto, individuare limiti e risorse, e concordare collegialmente strategie efficaci e comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli allievi e a specifiche problematiche.

Per la valutazione degli alunni certificati L.104/92 si fa riferimento al D. L. n. 62 del 13 aprile 2017 all'art.11.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 vale a dire del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado), tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate e il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (comma 5, art.11).

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11). L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell'esame di Stato (comma 7, art.11).

Nel comma 8, art.11 si prescrive che agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Nell'art. 9 comma 3 lettera e) si prevede che la certificazione delle competenze dell'alunno disabile sia coerente con il suo Piano Educativo Individualizzato. In attesa dell'emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all'alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

ESAME DI STATO (conclusivo del primo ciclo di istruzione)

Per l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione gli alunni con disabilità sosterranno tutte le prove previste secondo il D.lgs 62/2017 e successivi D.lgs 741/2017 e D.lgs 742/2017 per le relative Certificazioni. Le prove, che devono essere idonee a valutare il processo formativo conseguito dall'allievo in rapporto alla situazione di partenza, possono essere differenziate, inclusa quella a carattere nazionale, in linea con gli obiettivi del PEI. Le suddette prove differenziate hanno un valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Ciò si riferisce agli alunni con Disabilità Cognitiva, ma non si riferisce a quegli alunni con Disabilità Sensoriale e/o Comportamentale, i quali risultano pienamente in grado di sostenere le prove previste per la classe, compresa la Prova Nazionale che può essere inserita nel Sistema Informatico di correzione. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di altra forma di ausilio tecnico loro necessario. Nel diploma di Licenza, non va fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità. Per i candidati con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo e se funzionali allo svolgimento della prova assegnata o delle misure dispensative come ad esempio la dispensa dalla prova d'Inglese "Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera; in sede di esame di Stato la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera" (comma 12 art.11 D. Lsg. n.62 del 2017). La prova di Inglese non sarà sostenuta se la certificazione del DSA prevede l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere o la dispensa dalla prova scritta. "In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento

delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.” (D. Lgs. 62/2017 comma 13 dell’art. 11). Nella valutazione delle prove di esame, sia per gli scritti (compresa la prova a carattere nazionale INVALSI) che per il colloquio orale, si adottano criteri volti a verificare i contenuti piuttosto che la forma.

Gli alunni con BES, che non rientrano nella tutela della legge n.104/92 né della 170/2010 devono sostenere gli esami conclusivi del Primo ciclo con le stesse modalità e i medesimi tempi degli studenti che non vivono situazioni di bisogni educativi speciali. Tuttavia nella nota MIUR n. 7885 del 09/05/2018 si legge che “per gli alunni con bisogni educativi speciali che non rientrano nelle tutele della legge n.104/1992 e della legge n. 170/2010, non sono previste misure dispensative né strumenti compensativi. La commissione, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata”. Nel caso di P.E.I. differenziato e con esonero di discipline d’insegnamento, l’alunno è ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo (descrizione delle competenze acquisite).

INVALSI

Il D. Lgs. 62/2017, ha apportato importanti novità per le prove INVALSI che si sostengono a conclusione del primo ciclo d’istruzione.:

✓non fanno più parte dell’Esame di Stato (è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile);

✓la partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all’esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva;

✓dall’a.s. 2018/19 alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese (art. 7), tipologia di somministrazione computer based (CBT).

Per gli alunni con disabilità certificata, ove non fossero sufficienti gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative, il consiglio di classe può disporre di specifici adattamenti alla prova (comunque cartacea) o l’esonero da una o più prove. Nell’art. 11, c.4 del D. Lgs 62/2017 e nella Nota MIUR 1865 del 10/10/2017 si legge che “le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova”. In particolar modo per le prove di italiano e matematica possono essere adottate, se previsto dal PEI,

delle misure compensative:

- Tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova).
- Ingrandimento;
- Dizionario;
- Calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI);
- Lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto individuale della prova;
- Braille;
- Adattamento prova per alunni sordi (formato word).

O delle misure dispensative:

- Dispensa da una o più prove (Italiano, Matematica).

Per la prova di inglese possono essere adottate, se previsto dal PEI,

delle misure compensative:

- Tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova di listening).

O delle misure dispensative:

- Dispensa dall'intera prova, o di una delle due parti (reading o listening).

Per gli alunni con DSA si fa riferimento agli stessi articoli ed alla nota di cui sopra. Se previsto dal PDP, possono essere adottate

delle misure compensative:

- Tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per le prove di italiano e matematica, fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova di listening);
- Dizionario;
- Calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI);
- Lettura della prova in formato di file audio per l'ascolto individuale della prova;

O delle misure dispensative:

“Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito d'ammissione all'Esame di Stato. Coloro che sono dispensati da una o più prove INVALSI o sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, non riceveranno la certificazione delle competenze rilasciata dall'INVALSI. Sarà compito del consiglio di classe integrare in sede di scrutinio finale la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola. Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) in possesso di una certificazione clinica, possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati nel percorso didattico. Non possono essere previste, invece, misure dispensative. Il risultato conseguito delle prove INVALSI, espresso in forma descrittiva, pur essendo ininfluenza ai fini dell'ammissione all'Esame, verrà inserito nel curriculum dello studente.

I docenti preposti al sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione, somministrazione e correzione delle prove e alla formulazione del voto finale.

ORIENTAMENTO

Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, iniziano fin dalla Scuola dell'Infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel corso della crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, di desideri e aspirazioni.

L'orientamento costituisce un aspetto fondante del "**progetto di vita**", termine con cui si indica l'insieme coordinato degli interventi messi in campo dalle varie istituzioni al fine di garantire supporto e sostegno alla crescita personale ed allo sviluppo delle competenze necessarie e possibili per ciascun allievo disabile.

Nell'accompagnare la crescita di ogni allievo, occorre attenzione per cogliere le varianti e le variabili che possono comparire anche inaspettatamente o che possono essere rese possibili dal lavoro che man mano si realizza. I mutamenti che intervengono nel corso dello sviluppo sono spesso indicati da segnali molto sottili, percepibili solamente grazie ad una attenzione costante, ad un ascolto continuo e ad una vasta capacità di accogliere e di "contenere" ciò che viene espresso dall'allievo. Da ciò deriva la necessità che la scuola definisca percorsi orientativi mirati alle singole situazioni, non solo alla luce del prosieguo formativo, ma anche, dell'inserimento nel mondo del lavoro.

SEZIONE II: ALUNNI CON DSA

(LEGGE 170 DELL'8 OTTOBRE 2010 E D.M. 12 LUGLIO 2011)

FINALITA'

La legge 8 ottobre 2010, n. 170 e le *"Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento"* del 12/07/2011 riconoscono la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità sensoriali adeguate all'età. La legge tutela il diritto allo studio degli alunni con DSA puntando sull'individualizzazione e la personalizzazione dell'azione didattica, sull'uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative e su adeguate modalità di valutazione.

La **personalizzazione** dell'apprendimento non impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo, ma indica l'uso di *"strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi propri personali talenti"* (M. Baldacci). L'idea principale di questo progetto operativo, funzionale all'accoglienza degli alunni con DSA, nasce dalla volontà di rendere concrete nella consuetudine didattica di ogni giorno queste indicazioni. E' importante identificare quegli adattamenti da portare a termine nell'ambito scolastico.

Il Protocollo, secondo quanto stabilito dalle norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (**Legge 8 ottobre 2010 n. 170 e successivo decreto attuativo delle Linee guida MIUR del 12 luglio 2011**), è volto a:

- garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni (strumenti compensativi);
- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
- ridurre i disagi formativi ed emozionali;
- assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
- sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA.

Tale protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

COSA SI INTENDE PER DSA

Con il termine DSA si comprende un gruppo eterogeneo di aspetti individuali che vanno dalla difficoltà nell'acquisizione e nell'uso di abilità di comprensione del linguaggio orale, lettura, scrittura, calcolo, organizzazione dello spazio, in una situazione in cui il livello scolastico e le capacità sensoriali sono adeguati all'età.

Tuttavia, qualsiasi sia l'eziologia dei Disturbi Specifici d'apprendimento, la scuola deve focalizzare la propria attenzione sulle conseguenze che essi apportano nella vita degli alunni con DSA.

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse ai DSA si riflettono prioritariamente sull'apprendimento e sullo sviluppo delle competenze ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate in ambito scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell'identità, dell'autostima, delle relazioni con i coetanei.

• **BES 2**

Interventi a favore degli alunni con diagnosi di DSA o altri Disturbi Evolutivi Specifici

All'interno di questa categoria si collocano:

- DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento)
- ADHD (deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività)
- Funzionamento intellettivo limite borderline cognitivo (Q.I. lievemente sotto la norma)
- Deficit del linguaggio
- Deficit delle abilità non verbali (disturbo della coordinazione motoria, disprassia, bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale)
- Disturbo dello spettro autistico lieve
- Disturbo oppositivo provocatorio
- Disturbo della condotta
- Disturbi d'ansia
- Disturbi dell'umore

Sono alunni con una diagnosi medica ma ai quali non viene assegnato l'insegnante di sostegno.

Per questi alunni è previsto il Piano Didattico Personalizzato (**P.D.P.**) con strumenti compensativi e misure dispensative.

CHI FA CHE COSA? (Legge 170, Art. 3)

Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

2. La scuola predispose il Piano Didattico Personalizzato che include, tra l'altro, le misure dispensative, gli strumenti compensativi e idonei criteri di verifica e valutazione.

3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA.

Alla luce della normativa vigente, la scuola è chiamata a svolgere un ruolo attivo per tutelare il diritto allo studio degli alunni con "Disturbi Specifici dell'Apprendimento". Essa deve:

- Identificare precocemente i casi sospetti di DSA;
- Utilizzare misure educative e didattiche che favoriscano l'inclusione e il successo scolastico;
- Adottare misure dispensative e strumenti compensativi;

- Utilizzare idonee modalità di verifica e valutazione;
- Monitorare costantemente le pratiche educative e didattiche messe in atto come supporto per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

LE FIGURE INTERESSATE

Di seguito riportiamo schematicamente le azioni che ogni figura scolastica deve per legge compiere per l'accoglienza dei DSA.

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA




Figura 1

- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA/12 luglio 2011

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA:

1. Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica.
2. Prima accoglienza e colloquio preliminare dei genitori degli alunni con DSA con il Dirigente Scolastico e il referente BES per la raccolta delle informazioni.
3. Determinazione della classe e presentazione del caso al consiglio di classe.
4. Inserimento in classe.
5. Supporto al Consiglio di Classe.
6. Accordo tra i docenti per la predisposizione del piano didattico personalizzato (nel CdC di settembre/ottobre).
7. Stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e genitori dello studente) entro il primo trimestre.
8. Valutazione intermedia e finale di istituto dei risultati dei diversi casi di DSA inseriti nelle classi.

1. ISCRIZIONE

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, alunno, famiglia, segreteria studenti, referente BES.

Le pratiche d'iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi dell'iscrizione degli studenti con DSA in modo continuativo.

1. Cosa consegnare/chiedere

- Modulo d'iscrizione con apposito rinvio alla documentazione allegata
- Certificazione e/o diagnosi di un medico specialista (Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Psichiatra) per i DSA.

L'assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni deve verificare la presenza di certificazione medica all'interno dei fascicoli e comunicare al Dirigente Scolastico e al referente BES eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado; in tal caso i Dirigenti Scolastici di competenza concorderanno interventi comuni per garantire una comunicazione efficiente ed una continuità didattica efficace.

Il Dirigente Scolastico ed il referente BES accertano che la certificazione specialistica indichi: **tipologia di disturbo/i (dislessia, discalculia etc), livelli di gravità, indicazioni dello specialista sulle ricadute che compromettono l'apprendimento e il rendimento scolastico dello studente;** acquisisce altresì, se presenti, eventuali allegati con **osservazioni didattico - educative della scuola di provenienza** e stabiliscono una data per un colloquio con la famiglia ed eventualmente con l'allievo.

2. PRIMA ACCOGLIENZA

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente BES, famiglia

Il Dirigente Scolastico ed il referente BES effettuano un colloquio con i genitori ed eventualmente con l'allievo, se possibile, sin dal momento della pre-iscrizione.

Obiettivi del colloquio con i genitori:

- dare informazioni sulle figure di riferimento e le modalità didattiche per i DSA presenti nella scuola;
- raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno;
- se possibile chiedere informazioni sui cicli scolastici precedenti e sulle figure di riferimento delle scuole di provenienza per poter creare un ponte tra i due cicli e non disperdere le informazioni;

Obiettivi del colloquio con l'allievo:

- rilevare la consapevolezza del disturbo e/o patologia e il livello di autostima;
- accettazione o rifiuto a rendere manifesto il disturbo e/o patologia;
- disponibilità all'utilizzo degli strumenti compensativi.

Durante il colloquio con i genitori sarà compito degli insegnanti rendere esplicito ciò che la scuola propone per gli studenti affetti da DSA, la relativa normativa e la compilazione del piano didattico personalizzato.

3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente BES.

In caso di iscrizione di alunno con DSA alla classe prima il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nelle classi/sezione tenendo presente i criteri proposti dal Collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio d'Istituto. In particolare sarà analizzata la documentazione prodotta dalla famiglia e ascoltato il parere degli specialisti che seguono l'alunno.

In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo) la scelta della sezione in cui iscrivere l'alunno con Disturbo di Apprendimento sarà di competenza del Dirigente Scolastico, visti i criteri proposti dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio d'Istituto. Dalla scuola Primaria alla scuola Sec. di I grado il passaggio di informazioni avverrà durante incontri appositamente programmati che coinvolgeranno i docenti delle classi ponte.

A settembre il Dirigente Scolastico comunicherà il nuovo inserimento all'insegnante coordinatore e a tutto il CdC della classe coinvolta. Durante il primo CdC verrà esaminata la cartella di ogni studente DSA e definite le azioni dispensative e le attività compensative. Ad inizio anno scolastico, per alunni di nuova iscrizione, è previsto un incontro tra il coordinatore e la famiglia dell'alunno per una conoscenza preliminare (può essere richiesta la presenza del Dirigente Scolastico, o del referente BES).

4. INSERIMENTO IN CLASSE

Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, referente BES, componenti CdC

Quando in una classe viene inserito uno studente con DSA, **il referente BES e/o il coordinatore di classe** devono preparare il Consiglio di Classe sull'argomento:

1. fornendo adeguate informazioni sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento e/o la patologia specifica;
2. fornendo ai docenti materiale didattico formativo adeguato;
3. presentando le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti.

Il coordinatore in sede del primo consiglio di classe tecnico, alla presenza dei soli docenti, mette a conoscenza l'intero CdC del caso, raccoglie le eventuali osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare una bozza di PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP).

5. SUPPORTO AL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe nella definizione delle strategie da adottare nei confronti di un alunno con DSA può chiedere il supporto:

- del Dirigente Scolastico
- del referente BES
- di eventuali specialisti
- degli Enti Territoriali preposti (CTI-CTS)

6. IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

È il principale strumento di lavoro del Consiglio di Classe con gli alunni con DSA, oltre che un obbligo di legge (L.170/2010) per gli alunni con DSA.

I docenti devono costruire **collegialmente** il Piano Didattico Personalizzato, utilizzando il modello predisposto dall'Istituto, **entro tre mesi** dall'inizio dell'anno scolastico, assumendosi la responsabilità di quanto in esso vi è scritto.

Di norma, la procedura utilizzata per la stesura del PDP è quella indicata nella seguente tabella:

SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Dopo l'analisi della diagnosi, i docenti di classe: 1. incontrano i genitori per acquisire dati e informazioni sul vissuto dell'alunno; 2. preparano il PDP concordando azioni coerenti e condivise;	Dopo l'analisi della diagnosi 1. il coordinatore di classe incontra i genitori per acquisire dati e informazioni sul vissuto dell'alunno;

<p>3. sottopongono il PDP alla famiglia in un incontro specifico, lo discutono e concordano gli impegni per il lavoro assegnato a casa per lo studio individuale.</p>	<p>2. il Consiglio di Classe costruisce il PDP concordando le richieste e la metodologia più adeguata, l'organizzazione delle verifiche e le modalità di valutazione;</p>
<p>4. il PDP dovrà essere inviato al Dirigente scolastico (duplice copia) per la firma, poi una copia verrà trattenuta dagli insegnanti nel registro dei verbali di Interclasse.</p>	<p>3. il coordinatore sottopone il PDP alla famiglia in un incontro specifico, lo discute e concorda gli impegni per il lavoro assegnato come compito e lo studio individuale;</p> <p>4. il PDP firmato dovrà essere inviato al Dirigente scolastico (in duplice copia) per la firma, poi una copia verrà trattenuta nel registro dei verbali.</p> <p>Nel caso di frequenza di classe successiva alla prima l'iter seguito è indicato nei punti da 2 a 4.</p>

Nel PDP, per ciascuna materia o ambito di studio, devono essere individuati anche gli strumenti compensativi e le eventuali misure dispensative necessari a sostenere l'allievo nell'apprendimento.

7. STESURA FINALE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Soggetti coinvolti: componenti CdC, famiglia

Il PDP, una volta redatto, deve essere condiviso con le famiglie, anche per consentire l'attivazione di indispensabili sinergie tra l'azione della scuola, l'azione della famiglia, l'azione dell'allievo.

Nella progettazione del PDP dovranno essere indicate le modalità di accordo tra i docenti e la famiglia.

In particolare andranno considerati i seguenti elementi:

- assegnazione dei compiti a casa e modalità su come vengono assegnati (con fotocopie, con nastri registrati, ...)
- quantità di compiti assegnati (tenendo conto che i ragazzi con DSA sono lenti e fanno molta più fatica degli altri, occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni apprendimento)
- scadenze con cui i compiti vengono assegnati, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi.
- modalità di esecuzione e presentazione con cui il lavoro scolastico a casa può essere realizzato (uso di strumenti informatici, presentazioni di contenuti appresi con mappe, PowerPoint ...).

Il coordinatore di classe incontra, in tempi appositamente stabiliti, i genitori per illustrare la proposta di PDP del CdC alla famiglia e richiama la sua condivisione per mezzo di firma di accettazione.

a) DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA

La Legge n. 170 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate».

L'insistenza sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio lascia intendere la centralità delle metodologie didattiche e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA.

La Legge n.170 richiama, inoltre, le istituzioni scolastiche all'obbligo di garantire «l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Le misure dispensative sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento. L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, viene valutata dal Consiglio di Classe sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno in questione.

Gli strumenti compensativi utilizzati e le misure dispensative adottate devono essere inseriti nel PDP e sono validi anche durante la verifica e la valutazione, compreso in sede di esami di stato. L'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative non incide sulla valutazione (decreto attuativo 12 luglio 2011, art. 6, comma 2).

Si riportano qui di seguito, a titolo esemplificativo, gli strumenti compensativi e le misure dispensative più frequentemente utilizzate nei due ordini di scuola (primaria e secondaria), classificate in base alle difficoltà.

b) STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

DIFFICOLTÀ	STRUMENTI COMPENSATIVI	MISURE DISPENSATIVE
Lentezza ed errori nella lettura cui può conseguire difficoltà di comprensione del testo	<ul style="list-style-type: none"> • PC con sintesi vocale • Libro di testo digitali o testi in PDF • Audiolibri • Vocabolari visuali • Glossari visuali • Dizionari digitali • Uso del segna riga • Lettura delle consegne degli esercizi • Valorizzare tutte le strategie di accesso di tipo visivo come aiuto per la decodifica e per la comprensione • Uso di mappe concettuali e/o mentali come sintesi dei concetti • Uso del carattere stampato maiuscolo 	<ul style="list-style-type: none"> • Limitare o evitare la lettura ad alta voce • Dispensa dalla lettura di consegne scritte complesse • Riduzione del carico di lavoro • Tempi più lunghi
Difficoltà nei processi di automatizzazione della lettura-scrittura	<ul style="list-style-type: none"> • PC con videoscrittura e correttore ortografico • Sintesi vocale • Libri di testo digitali • Uso del carattere stampato maiuscolo 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispensa dal copiare dalla lavagna • Dispensa dallo scrivere sotto dettatura • Limitare o evitare la lettura ad alta voce

	<ul style="list-style-type: none"> • Supporti cartacei stampati (Arial 14; interlinea 1,5; allineamento non giustificato) • Mappe concettuali 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispensa dal prendere appunti • Riduzione del carico di lavoro • Tempi più lunghi • Prove orali
Difficoltà nell'espressione della lingua scritta (disortografia e disgrafia)	<ul style="list-style-type: none"> • Uso del carattere stampato maiuscolo • Pc con programmi di videoscrittura • Software specifici • Tabella dei caratteri • Tabella dell'alfabeto • Tabella dei suoni difficili e/o delle parole difficili • Uso di schemi testuali 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispensa dal copiare dalla lavagna • Dispensa dallo scrivere sotto dettatura • Riduzione del carico di lavoro • Tempi più lunghi • Valutazione del contenuto
Difficoltà nel ricordare le categorizzazioni, sequenze, nomi, date, termini specifici, definizioni	<ul style="list-style-type: none"> • Mappe concettuali e schemi, da usare anche durante le verifiche • Glossario dei termini specifici, anche con immagini • Schemi per la lettura dell'orologio • Tabella della settimana, dei mesi, delle stagioni • Sequenza dei mesi • Linee del tempo • Cartine geografiche e storiche • Riduzione del carico di lavoro • Tempi più lunghi • Dispensa dallo studio mnemonico • Interrogazioni programmate • Uso di prove a risposta multipla • Software per mappe • Materiali vari, in particolare fotografie ed immagini come supporti per l'apprendimento, la memorizzazione ed il recupero dell'informazione • Tabelle grammaticali • Uso di prove a risposta multipla 	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del carico di lavoro • Tempi più lunghi • Dispensa dallo studio mnemonico • Interrogazioni programmate • Uso di prove a risposta multipla
Difficoltà nel memorizzare tabelline, formule, sequenze numeriche e procedure di calcolo; discalculia	<ul style="list-style-type: none"> • Supporti logico-matematici che permettano l'esperienza diretta: linea dei numeri, carte dei numeri, abaco, regoli, bilancia 	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del carico di lavoro • Tempi più lunghi • Dispensa dal copiare dalla lavagna

	<ul style="list-style-type: none"> matematica, tavole logiche Glossario dei termini specifici Tavola pitagorica Tablelle delle misure Tablelle delle regole Formulari Griglie per l'incolonnamento delle operazioni Schemi e diagrammi di flusso rappresentanti le procedure di calcolo Schemi su procedure per la comprensione e soluzione dei problemi Calcolatrice 	<ul style="list-style-type: none"> Dispensa dallo studio mnemonico di tabelline e formule
Difficoltà nella lingua straniera	<ul style="list-style-type: none"> Vocabolari visuali Dizionari digitali Lettura delle consegne degli esercizi Sintesi, schemi elaborati dall'insegnante 	<ul style="list-style-type: none"> Limitare o evitare la lettura ad alta voce Riduzione del carico di lavoro Tempi più lunghi Privilegio per l'orale Valutazione del contenuto a prescindere dagli errori
Difficoltà di organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> Orologio uso di copertine di diversi colori per differenziare le materie 	<ul style="list-style-type: none"> Riduzione del carico di lavoro Tempi più lunghi Programmazione delle verifiche

8 VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

Soggetti coinvolti: componenti CdC, referente BES

Nel corso di attivazione del protocollo saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno all'apprendimento degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento.

Per una valutazione corretta

Visti i criteri di valutazione allegati al PTOF:

- definire chiaramente che cosa si sta valutando;
- nelle verifiche scritte fare attenzione al contenuto più che alla forma, ai processi più che al solo "prodotto" elaborato;
- valutare l'"apprendimento", cioè quello che lo studente ha effettivamente imparato (non solo ciò che sa).

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali

fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove.

SEZIONE III INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*" e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- deficit dell'area del linguaggio
- deficit nelle aree non verbali
- deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
- funzionamento cognitivo limite (borderline)
- altre problematiche severe

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di “disturbo” (con base neurobiologica e carattere permanente): *“La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato”.*

Diagnosi e certificazione

- Per “**DIAGNOSI**” si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitari.
- Per “**CERTIFICAZIONE**” si intende **un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazioni” ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica.

La decisione del Consiglio di Classe/Team docente

Se non c’è certificazione ai sensi della L. 104/92 o della L.170/10, decide il CdC/Team Docente, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato”.

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l’accordo del CdC/Team Docente per adottare il PDP.:

“In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

In conclusione

- se c'è una CERTIFICAZIONE (L. 104/92 o L.170/10), l'alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non si possono violare in alcun modo;
- se c'è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora è il CdC/Team docente che decide cosa fare e come farlo.

È il CdC/Team Docente che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l'alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l'importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito).

Nell'ambito del percorso di continuità didattica interno all'Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

SEZIONE IV: ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE

Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, la diversa nazionalità (alunni stranieri), oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche del CdC/team docenti.

“Gli interventi predisposti saranno di carattere transitorio e potranno essere formalizzati con la stesura del Piano Didattico Personalizzato che non deve essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi come avviene per gli alunni con DSA, bensì come strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale”.

Nel caso in cui la famiglia non partecipi alla stesura del PDP, la scuola deve acquisire agli atti la firma per presa visione oppure redigere un verbale di presentazione.

E' bene tenere presente che il PDP è solo uno degli strumenti operativi utilizzabili dai docenti nel porre in essere l'azione pedagogico-didattica; essi devono sempre mettere gli alunni nelle condizioni di apprendere, trovando per ognuno di loro l'appropriata strategia didattica ed educativa. Si ribadisce l'importanza che l'elaborazione di tale strumento non sia vissuta come semplice adempimento burocratico, ma come opportunità per ragionare sulle difficoltà dello studente e sulle rispettive strategie da utilizzare.

Al di là degli interventi formalmente definiti, vi è infatti una logica di personalizzazione/individualizzazione, che si presenta come una normale azione didattica deliberata dal CdC/Team docenti, e che si declina attraverso un insieme di attenzioni e strategie la cui attuazione rientra nell'ordinario esercizio della funzione educativa dell'insegnante e non richiede l'acquisizione da parte della famiglia di un'autorizzazione ufficiale.

RUOLI E COMPITI

Il ruolo del Consiglio di Classe (CdC) nella scuola secondaria/team docenti nella scuola primaria assume una rilevanza ancora più marcata per effetto della C.M. n. 8 del 2013 in quanto si ribadisce la funzione di individuare i casi riconducibili ad una definizione di BES e di adottare le conseguenti strategie didattiche. Ogni docente del CdC/Team docenti è corresponsabile del PDP; ciò significa che il PDP è il risultato di una progettualità condivisa a livello di consiglio di classe.

Nella tabella sottostante, si riassume schematicamente la procedura per la stesura del PDP (già descritta nelle pagine dedicate agli alunni con DSA), che non costituisce un obbligo di legge, ma una libera scelta didattica dei docenti.

▪ BES 3

1. Segnalazione al CdC/Team docenti o sua rilevazione autonoma, condivisione del problema e valutazione del bisogno attraverso documentazione clinica o altra rilevazione;
2. Definizione dei livelli di apprendimento nelle diverse discipline e individuazione delle difficoltà e dei punti di forza;
3. Definizione condivisa delle strategie d'intervento, dei tempi, scelta della metodologia di lavoro, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative (indicando se hanno carattere stabile o transitorio);
4. Comunicazione e condivisione con la famiglia delle strategie d'intervento e dei tempi di verifica del Piano.

Si ricorda che "ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, i Consigli di classe **motiveranno opportunamente, verbalizzandole**, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche." (CM N. 8 del 6/3/2013).

Quindi spetta ai docenti dei Consigli di Classe decidere, ove necessario a maggioranza, se l'alunno versi in un caso di svantaggio o disagio. Il tutto va verbalizzato con l'individuazione delle ragioni e l'indicazione degli interventi didattici ritenuti necessari. I docenti compileranno la "scheda di rilevazione BES" e la inoltreranno al DS. Il DS dopo aver esaminato le relazioni dei docenti le inoltrerà al GLL e, se necessario, si richiederanno consulenze ad esperti e professionisti degli Enti Territoriali.

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p>PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA PERSONALIZZATA</p> <p>È il percorso didattico basato sulle effettive capacità dello studente, al fine di consentire lo sviluppo delle sue potenzialità e la sua piena partecipazione. Indica gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio. Comprende la rilevazione della situazione di svantaggio; gli obiettivi specifici di apprendimento; le strategie e le attività educativo/didattiche; le modalità di verifica e valutazione.</p> <p>Il documento ha carattere temporaneo, in quanto è un progetto d'intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti.</p>	<p>IL CONSIGLIO DI CLASSE cura la stesura del documento, lo concorda con la famiglia ed eventuali altri operatori;</p> <p>IL DOCENTE REFERENTE (o coordinatore)</p> <p>✓ cura la relazione e il coordinamento del Consiglio di classe con la famiglia;</p> <p>✓ è garante di quanto concordato nella progettazione ed aggiorna il CdC sul percorso dello studente.</p> <p>L'adozione delle misure è collegiale e tutti i Docenti della classe attuano quanto previsto nel documento.</p> <p>La progettazione personalizzata può essere anche differenziata dal percorso della classe, anche se è consigliabile che sia il più possibile coerente con il percorso della classe.</p>	<p>Ogni qualvolta il CdC rileva una situazione di svantaggio tale da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione.</p> <p>La condizione di svantaggio può essere determinata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - particolari condizioni sociali, culturali e ambientali, - dalla non conoscenza della lingua italiana.
<p>RELAZIONE FINALE: Riscontro delle attività programmate nel documento.</p>	<p>DOCENTE REFERENTE E DOCENTI CURRICOLARI (CdC)</p>	<p>Entro il mese di novembre</p>

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE


La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro alcuni principi guida che devono caratterizzare le azioni della scuola nei confronti degli apprendimenti degli alunni.

La valutazione deve tener conto:

- della situazione di partenza;
- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

L'uso temporaneo di dispense, di compensazioni e di flessibilità didattica è utile al fine di porre l'alunno nelle condizioni di sostenere, al termine del percorso di studi, l'esame di licenza con le stesse modalità e i medesimi tempi degli studenti che non vivono situazioni di BES.

L'uso di strumenti compensativi e, solo se necessarie, di misure dispensative non deve generare alcuna dipendenza da parte dell'allievo, aggravando la sua peculiare difficoltà. L'uso di tali dispositivi deve anzi metterlo nella condizione di superare eventuali ritardi e/o problematiche afferenti l'apprendimento.



ALLEGATI

- *Allegato 1*: PEI (art. 7, D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 e s.m.i.) - scuola dell'infanzia
- *Allegato 2*: PEI (art. 7, D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 e s.m.i.) - scuola primaria
- *Allegato 3*: PEI (art. 7, D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 e s.m.i.) – scuola secondaria I grado
- *Allegato 4*: PDP per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/03/2013) scuola dell'infanzia e scuola primaria
- *Allegato 5*: PDP per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge 170/2010)
- *Allegato 6*: PDP per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/03/2013)